P.F. SANITA' PUBBLICA

PROT. 642370,

ANCONA, 1 0 NOV. 2009

Ai Signori Sindaci dei Comuni della Regione Marche

Alle Associazioni di Categoria delle Ditte Esercenti Attività Funebre

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione Regolamento regionale n. 3 del 2-9-2009 "Attività Funebri e Cimiteriali" ai sensi dell' Art.11 della Legge Regionale n. 3 del 1-02-2005.

In riferimento a quanto in oggetto, si precisa quanto segue:

- l'art. 14 del R.R.3/09 stabilisce che l' autorizzazione allo svolgimento dell' attività funebre, di cui all' art. 7 della Legge Regionale n.3/2005, è rilasciata dal Comune alle Imprese -di cui al comma 2 del medesimo articolo 7-, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 15 del citato regolamento: tale autorizzazione è comprensiva di tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre;
- il comma 5 dell' art. 15 del R.R. in questione prevede che l' attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:
 - a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

Considerato che il comma 7 dell' articolo 15, sopra citato, prevede che le imprese che esercitano l'attività funebre che operano nel territorio regionale sono tenute ad adequarsi ai requisiti previsti dal regolamento entro due anni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1397, e cioè dal 7 Settembre 2009,

si ritiene che quanto previsto dal comma 5 non rientri nella deroga del sopra citato comma 7.

In merito a quanto sopra, si ritiene, pertanto, che le imprese in attività alla data dell' entrata in vigore del R.R. 3 del 9 Febbraio 2009, dovranno chiedere autorizzazione temporanea all' esercizio delle attività funebri al Comune territorialmente competente: tale autorizzazione dovrà essere rilasciata solo alle ditte che soddisfano i requisiti previsti dal comma 5 dell' articolo 15 sopra indicati.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE P.O. Prevenzione dei rischi per la collettività

Dott. Patrizio Bacchetta